



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettoriale n. */2023 **Oggetto:** Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Universitaria Superiore IUSS

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Direzione Generale

U.O.: Organi di Governo e attività istituzionali

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 21 della Legge 183/2010);
- VISTA** la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
- VISTA** la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche"
- RICHIAMATO** l'art. 22 dello Statuto della Scuola IUSS (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 30/03/2022);
- RICHIAMATA** la deliberazione con la quale il Senato accademico, nella seduta del 31 maggio 2023, ha approvato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato unico di garanzia della Scuola;
- RITENUTO OPPORTUNO** abrogare e sostituire il vigente Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Universitaria Superiore IUSS;

DECRETA

di emanare il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Universitaria Superiore IUSS, che abroga e sostituisce il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola emanato con Decreto del Rettore n. 20 del 05/02/2019.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (di seguito “Comitato” o “CUG”) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito “Scuola”).

Art. 2 (Finalità del Comitato)

1. All'interno della Scuola, il Comitato Unico di Garanzia esercita compiti di cui all'art. 3 al fine di assicurare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici nel contesto lavorativo e contrastare episodi di discriminazione, violenza o mobbing tramite la creazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di pari opportunità e benessere organizzativo. Il CUG persegue il raggiungimento degli obiettivi indicati nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, come aggiornati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019.

In particolare:

- a) Assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, adeguando il comportamento della Scuola alle indicazioni dell'Unione Europea;
- b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) Favorire l'accrescimento della performance organizzativa dell'amministrazione universitaria nel suo complesso, rendendo efficiente ed efficace l'organizzazione della Scuola IUSS, anche attraverso l'adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e promuovano le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni.

Art. 3 (Compiti del Comitato)

1. Il CUG è un organismo di garanzia che esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'art. 57 comma 1 D.lgs. 165/2001 e in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a) Propositivi su:
 - predisposizione di piani di azioni positive volti a favorire i principi di pari opportunità nell'ambiente lavorativo, a promuovere il benessere lavorativo,

nonché a prevenire o contrastare qualsiasi forma di discriminazione, violenza morale e/o psicologica - *mobbing* e disagio organizzativo all'interno dell'amministrazione pubblica;

- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione organizzativa che tenga conto delle esigenze di genere (es. promozione del riequilibrio delle rappresentanze di genere), anche tramite questionari;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici in materia di pari opportunità e di possibili azioni positive;
- azioni atte a favorire il benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o contrastare qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza sessuale, morale o psicologica inclusi fenomeni di *mobbing*, all'interno della Scuola.

b) Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione della Scuola;
- piano di formazione del personale della Scuola;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione vita/lavoro;
- criteri di valutazione del personale della Scuola;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nella competenza del Comitato.

c) Di verifica, su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - *mobbing*;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,

nella formazione professionale, nella promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

2. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente, contenente un'apposita sezione sull'attuazione del Piano triennale di azioni positive. Tale relazione, è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento delle Pari Opportunità, al Rettore, al Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione della Scuola. La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione del personale analizzando i dati forniti dall'Amministrazione e al tempo stesso costituire uno strumento utile per le azioni di benessere organizzativo da promuovere, verificando lo stato di attuazione di quelle già inserite nel Piano di azioni positive adottato dalla Scuola. La relazione è rilevante ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della performance individuale del Direttore Generale.
3. Il CUG svolge un'azione di tutela nei confronti di coloro i quali segnalino possibili comportamenti violenti o molesti all'interno della Scuola affinché non sia tollerata e sia contrastata ogni azione persecutoria o discriminatoria diretta o indiretta nei loro confronti.

Art. 4 (Composizione, sede e funzionamento)

1. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello della Scuola e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di genere.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile. È tuttavia ammessa la presenza dei componenti supplenti a tutte le riunioni del CUG, senza diritto di voto.
3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi della Scuola.
4. Il Comitato può ammettere alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti ritenuti esperti per le materie in discussione.
5. Il Comitato ha sede presso la Scuola.
6. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, la Scuola mette a disposizione del CUG risorse umane e strumentali idonee a perseguire le finalità previste dalla legge.

Art. 5 (Durata in carica)

1. Il Comitato ha durata di quattro anni accademici e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. Per il personale a tempo determinato il mandato cessa comunque al termine del rapporto in essere con la Scuola.
4. I Componenti nominati nel corso del quadriennio accademico cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 6 (Nomina dei componenti)

1. I rappresentanti della Scuola verranno scelti, sulla base dei *curricula* fatti pervenire alla Scuola, a seguito di procedura trasparente di interpello rivolto a tutto il personale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza, attitudine (anche maturate in organismi analoghi) nelle materie di competenza del CUG. I *curricula* saranno sottoposti alla valutazione del Rettore e del Direttore Generale.
2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale.

Art. 7 (Nomina e compiti del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato è designato dal Senato Accademico della Scuola, scelto tra gli appartenenti ai ruoli della Scuola in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
3. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della Scuola.

Art. 8 (Convocazioni)

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail, e comunque con qualunque mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, almeno tre giorni prima della seduta. Se la convocazione ha carattere di urgenza il termine di ricevimento si riduce a un giorno.
4. La convocazione indica il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. La convocazione deve contenere la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 9 (Deliberazioni)

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente o al Componente supplente.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro individuato nell'ambito del Comitato, eventualmente con modalità che garantiscano l'alternanza nel ruolo tra i componenti.
6. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
8. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
9. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore ed al Direttore Generale per le successive valutazioni della Scuola.
10. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive; la delibera verrà tempestivamente comunicata alla Scuola.

Art. 10 (Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla Scuola per consentirne la sostituzione.
2. Le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione da parte del Comitato.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla Scuola.
4. Le sostituzioni sono effettuate con le modalità di cui agli artt. 4, 6 e 7.

Art. 11 (Attività e gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in gruppi di lavoro.
2. Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.
4. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
5. Le riunioni si svolgeranno durante l'orario ordinario di lavoro.

Art. 12 (Rapporti tra il Comitato e gli Organi della Scuola)

1. La Scuola fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.
2. La Scuola consulta preventivamente il Comitato ogni qual volta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera, ecc.).
3. Il Comitato si raccorda, per quanto di propria competenza, con la Consigliera di fiducia, il Nucleo di Valutazione, il RSSPP, il Responsabile delle risorse umane e collabora con gli altri organi previsti dal Codice Etico della Scuola.
4. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web della Scuola.

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per finalità ed attività istituzionali e per gli adempimenti imposti dalla legge.

Art. 14 (Validità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Scuola emanato con Decreto del Rettore n. 20 del 05/02/2019.

Art. 15 (Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti, nazionali e comunitarie.